



COMUNE DI PRIVERNO

ORIGINALE

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO SERVIZIO 3.2

n. 113 del 20.06.2014	OGGETTO:	SERVIZIO PATRIMONIO: RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA C. BATTISTI dal 12.06.2014 al 11.09.2014 PER INTRATTENIMENTO CLIENTI ALL'APERTO. SIG. RA GENNI ISABELLA, IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FABISA SAS
--------------------------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3,2

Visto il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la trasmissione della nota prodotta in data 13.06.2014 dalla Tre Esse Italia srl, società incaricata per la gestione e riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8382 del 13.06.2014 relativa alla richiesta prodotta in data 29.05.2014 dalla sig. ra Genni Isabella in qualità di rappresentante legale della soc. FABISA srl con sede legale in via b.go Sant'Antonio, 11, Priverno, ubicata in via C. Battisti, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in via C. Battisti, dal 12.06.2014 al 11/09/2014 per una superficie complessiva di mq 19,60 (ml. 2,80 x ml.7,00) per scopo: intrattenimento clienti all'aperto.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto: "Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi per l'occupazione di suolo pubblico predetta, a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n.47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale sopra richiamate;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con posa di tavoli e sedie mobili, e tappezzeria di copertura bianco/ beige e con pannelli delimitanti, vasi e piante ornamentali, per una superficie massima di mq. 19,60, per scopo: intrattenimento clienti all'aperto, come desunto dalla relazione

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in € 333,69 (comprensivo di TARSU) periodo 12/06/2014-11/09/2014);

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale in data 18/06/2014 prot.n. 8563, "a condizione che venga rimossa l'occupazione tutti i mercoledì, dalle ore 6,00 alle ore 15,00 in quanto l'area utilizzata viene occupata dal mercato settimanale e che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.20 del D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare che venga lasciata una larghezza idonea per il regolare transito dei pedoni, così come graficizzata nello schema planimetrico allegato alla domanda pervenuta";

Vista la dilazione di pagamento prodotta dalla sig. ra Genni Isabella in n. 2 rate mensili con le seguenti scadenze delle successive rate:

13.06.2014

31.07.2014

Visto il versamento di € 167,00, effettuato presso l'Ufficio Tre Esse srl, sede di Priverno in data 13.06.2014, quale I rata del canone di occupazione suolo pubblico ;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.03.2011 con la quale venivano stabilite le tariffe Cosap per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1) Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di concedere alla sig. ra Genni Isabella, in qualità di legale rappresentante della soc. FABISA sas esercente il pubblico esercizio con sede legale in b.go Sant'Antonio, Priverno, p.IVA 02560160596, ubicazione in via C. Battisti, di occupare in modo temporaneo il suolo pubblico (cat.II), in via C. Battisti dal 12.06.2014 al 12.09.2014 con tavoli e sedie per una superficie di mq. 19,60 (ml. 7,00 x ml. 2,80), come da planimetria allegata alla richiesta ad eccezione di tutti i mercoledì, dalle ore 6,00 alle ore 15,00 dove l'area è utilizzata quale area mercatale e che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.20 del D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare che venga lasciata una larghezza idonea per il regolare transito dei pedoni, così come graficizzata nello schema planimetrico allegato alla domanda pervenuta" come da planimetria allegata alla richiesta di occupazione suolo pubblico, salvaguardare la pulizia del suolo utilizzato e garantendo tutti i diritti di terzi;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- utilizzare gli arredi conformi a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente Cosap;

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altre strutture mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, se necessaria;

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal vigente Regolamento Comunale Cosap.
- non ottempera al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico entro dieci giorni dalle scadenze delle rate previste nella dilazione di pagamento;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **24 GIU 2014**;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, li 20.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
arch. Claudia Romagna

www.AlboPretorioonline.it 2410614